



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 30/07/2026	Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza del Comune di Puglianello
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede la seduta il sig. Giuseppe MAROTTA - Presidente del Consiglio

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 10** e assenti, sebbene invitati **n. 1** come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBANO FRANCESCO MARIA	Si	
Consigliere	BARTONE GIUSEPPE	Si	
Consigliere	VISCUSI ANTONIO	Si	
Consigliere	AMANTEA TERESA	Si	
Consigliere	DE LUCIA ANTONIO	Si	
Consigliere	MONGILLO GUIDO	Si	
Consigliere	AMANTEO ANTONIO	Si	
Consigliere	IANNOTTI RAFFAELLA	Si	
Presidente del Consiglio	MAROTTA GIUSEPPE	Si	
Consigliere	FRANCO ANNA	Si	
Consigliere	LAVORGNA ARTURO		Si

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica RAUSO** incaricato della redazione del verbale.

Su proposta di Dott.ssa Antonella SCETTA

Vista la delibera di C.C. N. 25 del 19/12/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA”.

Accertato che:

- sono collegati **in modalità telematica con applicazione WhatsApp** i Consiglieri: **Viscusi Antonio, Mongillo Guido, Antonio Amanteo, Raffaella Iannotti;**
- Risultano **presenti in sala Consiliare:** Il Presidente del Consiglio **Marotta Giuseppe;** Il Sindaco **On. Francesco Maria Rubano;** I consiglieri: **Giuseppe Bartone, Antonio De Lucia, Teresa Amantea e Franco Anna;** il Segretario Comunale **Federica Rauso;**
- Risultano **assenti:** Il Consigliere **Arturo Lavorgna;**
- si procede con la seduta.

Il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Marotta, pone in discussione il **punto n. 2** all’ordine del giorno "Esame ed approvazione del “Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza” del Comune di Puglianello;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera N. 7 del 06/07/2026 allegata, formulata dal Responsabile dell’Area Vigilanza Urbana dott.ssa Antonella Scetta, avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione del “Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza” del Comune di Puglianello"*;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso informaticamente, dal Responsabile dell’Area Vigilanza Urbana dott.ssa Antonella Scetta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Dlgs 267/2000;

Con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge, per alzata di mano:

- **Consiglieri presenti: n. 10**
- **Consiglieri assenti: n. 01**
- Consiglieri votanti astenuti: n.00
- **Consiglieri votanti: n. 10**
- **Consiglieri votanti a favore: n. 10**
- Consiglieri votanti contrari: n. 00,

DELIBERA

1. **di approvare** l'unita proposta di deliberazione N. 7 del 06/07/2026, formulata dal Responsabile dell’Area Vigilanza Urbana dott.ssa Antonella Scetta, avente ad oggetto *"Esame ed approvazione del “Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza” del Comune di Puglianello"*;
2. **di demandare** al Servizio Affari Generali la pubblicazione del presente atto;
3. **di dichiarare**, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza” del Comune di Puglianello

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.
- La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.
- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell’articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

Ritenuto opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010” e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell’amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali;

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell’attività di videosorveglianza:

- finalità dell’attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individuazione delle figure del designato, degli incaricati e del Responsabile ex art. 28 GDPR del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;
- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679
- valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Tenuto conto che a supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene rilevare che:

- l’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
- l’articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”;
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha rilevato come “l’utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l’attrazione di tali apparecchiature nell’ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento

del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”;

- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che “i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Rilevato che le finalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del Comune Puglianello sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio Comunale;
- b) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018
- c) attivazione di uno strumento di Protezione Civile sul territorio comunale;
- d) vigilare sul pubblico traffico;
- e) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- f) la protezione della proprietà;
- g) le attività di rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
- h) l'acquisizione di fonti di prove in ambito delle attività di polizia amministrativa;
- i) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- j) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- k) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- l) l'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 sul sistema di videosorveglianza realizzato, attualmente in fase di test, è stata condotta preventivamente dal titolare la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) che è stata successivamente sottoposta alla valutazione del DPO per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 39 par. 1 lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 con esito favorevole;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Acquisito preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente reso ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- ✓ il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento comunale per la disciplina della Videosorveglianza”, composto di 19 articoli, allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **DI STABILIRE** che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
4. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
5. **DI DISPORRE** che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 15 giorni consecutivi;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Proponente

Dott.ssa Antonella SCETTA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza” del Comune di Puglianello

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **06/07/2026**

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella SCETTA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Giuseppe MAROTTA

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

N. Reg. 657/2026

li 04/08/2026.

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2026

◆PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);

◇ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);

◇SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, li 04/08/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica RAUSO

Dalla Residenza comunale, li __/__/__
